I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N° 1373/92 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

che fissa, per la campagna lattiera 1992/1993, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 310 paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare annualmente i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contibuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, al momento della fissazione del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento, il Consiglio stabilisce un limite di garanzia per il latte; che tuttavia l'obiettivo inizialmente perseguito con la fissazione di un limite di garanzia è raggiunto in particolare mediante il regime del prelievo supplementare applicabile alle consegne di latte o di altri prodotti lattiero-caseari eccedentari rispetto ai quantitativi di riferimento determinati;

considerando cha l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che a norma dell'articolo 70, paragrafo 3 dell'atto di adesione occorre ormai fissare i prezzi spagnoli allo stesso livello dei prezzi comuni, all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che sussiste una differenza dell'1,4 % tra i prezzi d'intervento del latte scremato in polvere applicabili nelle Azzorre e nella parte continentale del Portogallo; che l'eliminazione di tale differenza non avrà conseguenze negative su tale prodotto; che è quindi opportuno allineare questi due prezzi sul livello di prezzo applicabile nelle Azzorre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1992/1993, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 374/92 (GU n. L 41 del 18. 2. 1992, pag. 9).
(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 45.
(3) Parere reso il 14 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(in ecu/100 kg)

	Comunità escluso il Portogallo	Portogallo
a) prezzo indicativo del latte:	26,81	26,81
b) prezzo d'intervento:		
burro	292,78	292,78
latte scremato in polvere fabbricato con il procedimento:		
— «spray»	172,43	207,00
— «roller»	163,81 (1)	—
formaggio Grana Padano:		
— dell'età di 30 a 60 giorni	379,67	
— dell'età di almeno 6 mesi	470,43	
formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi	519,21	

(1) Esclusivamente per i prodotti fabbricati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA